REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 214/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio ([3]), e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ([4]), sugli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Tenuto conto del nuovo regime e alla luce dell'esperienza acquisita occorre modificare le modalità d'applicazione delle misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere. Per motivi di chiarezza è quindi opportuno procedere alla rifusione dei regolamenti che in precedenza disciplinavano i vari aspetti specifici dell'intervento, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2213/76, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96 ([6]), (CEE) n. 1362/87 ([7]), del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96 ([8]), (CEE) n. 1158/91, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ([10]) e (CE) n. 322/96, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere ([11]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98 ([12]), riunendo in un testo unico le relative disposizioni.

(2) Gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e rispondente a caratteristiche qualitative e di presentazione che è opportuno definire. Occorre inoltre precisare i metodi di analisi e le modalità relative al controllo della qualità, nonché disporre, ove la situazione lo esiga, l'esecuzione di controlli sulla radioattività del latte scremato in polvere, i cui livelli massimi devono essere fissati, se del caso, dalla normativa comunitaria.

(3) Per garantire il corretto funzionamento del regime di intervento, occorre precisare le condizioni relative al riconoscimento delle imprese di produzione e al controllo della loro osservanza. Per l'efficienza del regime è altresì opportuno prevedere le misure da adottare in caso d'inosservanza di tali condizioni. Poiché il latte scremato in polvere può essere acquistato all'intervento da un organismo di intervento di uno Stato membro diverso da quello di fabbricazione, è necessario prevedere le modalità secondo cui, in tali circostanze, l'organismo di intervento acquirente può verificare il rispetto delle caratteristiche qualitative previste.

(4) L'inosservanza di tali condizioni non deve arrecare pregiudizio al bilancio comunitario. È pertanto opportuno imporre all'operatore l'obbligo di ritirare il latte scremato in polvere non conforme, ponendo a suo carico le relative spese di ammasso.

(5) Occorre definire il quantitativo minimo dell'offerta. L'offerta deve essere corredata di una cauzione a garanzia della sua irrevocabilità e della consegna del latte scremato in polvere entro termini da stabilirsi.

(6) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli organismi di intervento possono acquistare esclusivamente latte scremato in polvere avente un determinato tenore minimo di materia proteica. Inoltre il prezzo d'acquisto può variare in funzione del tenore di materia proteica. Occorre precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto.

(7) Occorre precisare gli obblighi degli Stati membri ai fini della corretta gestione delle quantità immagazzinate. A questo scopo occorre determinare la distanza dal luogo del deposito e i costi da sostenere in caso di superamento di tale distanza. In particolare, è necessario stabilire le condizioni che i depositi devono rispettare per quanto riguarda l'ammasso e il ritiro dall'ammasso, l'accesso alle scorte e l'identificazione delle partite, nonché l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi a carico del latte scremato in polvere in giacenza. Per garantire l'uniformità dei controlli e della loro frequenza, occorre inoltre precisare la natura e il numero delle ispezioni che le autorità nazionali sono tenute ad effettuare presso gli ammassatori. Poiché gli organismi di intervento sono

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
([2]) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.
([3]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
([4]) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.
([5]) GU L 249 dell'11.9.1976, pag. 6.
([6]) GU L 279 del 31.10.1996, pag. 15.
([7]) GU L 129 del 19.5.1987, pag. 9.
([8]) GU L 80 del 30.3.1996, pag. 48.
([9]) GU L 112 del 4.5.1991, pag. 65.
([10]) GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.
([11]) GU L 45 del 23.2.1996, pag. 5.
([12]) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 20.